

Note legali

Sulla legittimità dei parcheggi a pagamento

A cura dell'avv. Laura Buffa

L'art. 7 del Codice della Strada prevede che i parcheggi a pagamento possano essere istituiti solo allorché vengano realizzati nelle immediate vicinanze anche parcheggi gratuiti.

Fanno eccezione solo i casi in cui venga istituito il parcheggio a pagamento: 1) in zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico; 2) in area pedonale; 3) in zona a traffico limitato.

Ove pertanto la Giunta comunale intenda installare parcheggi a pagamento senza riservare alcuna area a parcheggio libero lo potrà fare solo allorché sussistano le condizioni per legge previste.

Diversamente l'amministrazione dovrà avere cura di rispettare il giusto rapporto numerico tra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento, tenendo conto del fabbisogno effettivo di parcheggi nella zona, delle esigenze della popolazione residente, e dandosi cura di prevedere la zona di parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze di quello a pagamento.

Ove l'amministrazione non rispetti i parametri per legge stabiliti risulteranno illegittime le sanzioni irrogate al cittadino che parcheggi in tali zone a pagamento omettendo il versamento della tariffa.

Il cittadino che non avendo pagato in tali circostanze, si veda notificare l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione, potrà ricorrere al Giudice di Pace, il quale avrà il compito di assicurare il buon diritto del cittadino a non essere

sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti per legge, sindacando in via incidentale, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Correttamente pertanto il Giudice di Pace adito disapplicherà le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive di parcheggi a pagamento, che non prevedano altresì l'istituzione di parcheggi liberi vicini, né diano atto della preesistenza di parcheggi gratuiti nella zona, con la conseguenza di annullare le ordinanze - ingiunzioni di pagamento irrogate sulla scorta di tali illegittime delibere e ordinanze. Si confrontino tra le altre: Cassazione Civile Sezioni Unite 9 gennaio 2007, n. 116 e T.A.R. Lazio Sez. Seconda 28 maggio 2008, n. 5218/2008.

Per quesiti giuridici in materia di diritto civile e diritto del lavoro i lettori potranno scrivere al seguente indirizzo e.mail: avvlaurabuffa@libero.it

Verranno pubblicati i quesiti di interesse generale, a discrezione della redazione

La giurisprudenza del mese

Sulla ammissibilità delle ronde di privati cittadini

Le ronde effettuate da privati cittadini disarmati sono lecite solo allorché vi sia stata l'autorizzazione del Prefetto del luogo. Cassazione Penale, Sez. I^a, Sentenza, 12 maggio 2008, n. 19181

Sull'uso del telefono cellulare in auto

L'uso del telefono cellulare in auto non è ammesso nemmeno per mandare sms o per consultare la rubrica.

Cassazione Civile, Sentenza n. 13766 del 27 maggio 2008.

Sulla illegittimità della tassa sul lusso in Sardegna

La cosiddetta tassa sul lusso istituita in Sardegna crea disparità di trattamento ed è conseguentemente parzialmente incostituzionale. Corte Costituzionale, Sentenza 15 aprile 2008, n. 102

Sul tradimento nella casa coniugale

Il coniuge che abbia ricevuto beni in donazione dall'altro coniuge, rischia di perdere i beni per legittima revoca della donazione, ove commetta adulterio nella casa coniugale: in questi casi, il presupposto per la revocazione delle donazioni è l'esistenza di un comportamento ingiurioso ai danni di colui che ha donato. Corte di Cassazione, Sentenza n. 14093/2008.

Sull'affidamento dei figli di coniugi litigiosi

In caso di genitori che in sede di separazione si contendano duramente e con ostilità l'affidamento dei figli, è legittimo che questi ultimi vengano affidati ad un terzo soggetto, al quale spetteranno le decisioni importanti sulla vita dei piccoli, anche se di fatto questi continueranno a vivere con i genitori. Corte di Cassazione, Sentenza n. 14042/2008.


Sulla contestazione immediata dell'illecito da parte del vigile

L'agente di Polizia Municipale validamente contesta l'infrazione anche quando lo faccia solo a voce nell'immediatezza del fatto, senza compilare il verbale, sempreché, in un secondo momento, tale verbale sia stato spedito a casa dell'automobilista. Cassazione civile, Sentenza n. 14668 del 3 giugno 2008.

L.B.

PC facile

Excel: come utilizzare il foglio elettronico



Cari lettori del Gazzettino in questo numero ho pensato di raccontarvi qualcosa del mio programma preferito, Excel. Certo ci vorrebbero centinaia di pagine per affrontare decorosamente le funzionalità e descriverne le specifiche applicazioni, ma in poche righe cercherò di darvi alcune pillole informatiche. Il software si presenta come un "foglio a quadretti" di notevoli dimensioni, capace di inserire dati come testi, numeri, formule. Al di là di funzioni e formule tecniche cimentarsi con somme e percentuali, bordature e colori di riempimento, interventi di modifica contenuto cella e impaginazione, è alla portata di chiunque abbia una minima conoscenza di informatica con il risultato di riuscire agevolmente a districarsi per produrre un report di sicuro successo e impatto visivo.

Ogni singola informazione ivi raccolta può produrre risultati mirabolanti: grafici, statistiche, gestioni, simulazioni. Oggi esistono in commercio presso librerie ed edicole numerosi libri, fascicoli, CD-DVD interattivi capaci di illustrare e spiegare i principali aspetti del foglio elettronico.

Testi più avanzati e professionali, per gli addetti ai lavori per intenderci, offrono invece tecniche avanzate per ottimizzare i lavori di proprio interesse e necessità.

Un utile consiglio: su Internet sono raggiungibili diversi siti che offrono gratuitamente materiale infor-

mativo e non solo sul software indicato, citiamone due a titolo di esempio: www.manuali.it e www.manuali.net. Insomma un programma complesso, ma al tempo stesso "user-friendly" (amichevole) nella molteplicità di opzioni messe a disposizione.

Veniamo al caso pratico: ma cosa possiamo realizzare con Excel? Si può creare un perfetto cruciverba al pari di quelli normalmente presenti nelle edicole; gestire la contabilità di casa con annesso il relativo grafico delle spese; tenere sotto controllo il proprio conto corrente bancario; realizzare un archivio di libri o di CD musicali; divertirsi con i filtri automatici, procedura capace di estrapolare

qualsiasi informazione venga richiesta da una tabella ricca di dati; effettuare simulazioni su situazioni reali, questo per prendere in anticipo posizioni per un andamento futuro; costruire tabelle nutrizionali che effettuino il computo delle calorie qualora fossimo un po' in sovrappeso (questo sempre e comunque in accordo con il proprio medico, non dimentichiamocelo)... insomma la lista potrebbe continuare ed enucleare altri scenari, ma la curiosità che spero vi abbia trasmesso deve rappresentare uno stimolo a provare voi stessi a cimentarvi con il re del calcolo, Excel in persona!

Armando Ricci

Concetto di famiglia in continua evoluzione

L'affido condiviso

Le separazioni e i divorzi sono in aumento costante, come ci ricordano spesso giornali e televisioni, sempre più spesso le giovani coppie decidono di non sposarsi anche se le convenienze more uxorio, purtroppo, ancora mancano di riconoscimento in Italia.

In questa situazione dove il concetto di famiglia è in continua evoluzione è intervenuto nel 2006 il legislatore con una legge la n. 54 del 8.02.2006 che ha modificato, in maniera sostanziale, alcune norme del codice civile in materia di diritto di famiglia.

In particolare il nuovo articolo 155 cod.civ. ha statuito il diritto del minore alla bigenitorialità cioè il diritto del bambino anche di coppia separata o non più convivente di poter mantenere eguali rapporti sia con il papà, sia con la mamma.

La lettura dell'articolo è, per una volta, più espressiva e significativa di qualsiasi spiegazione o interpretazione, recita: "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi (genitore), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi".

Occorre innanzitutto sottolineare che in questa norma chi accampa diritti è il bambino che deve poter godere della cura e dell'affetto di entrambi i genitori. La prospettiva è completamente rovesciata rispetto alle pretese dei genitori nei tribunali a voler essere genitori a prescindere dai desideri e dalle aspettative dei propri figli.

Di fatto come spesso abbiamo avuto modo di rilevare, le norme sono lo specchio fedele dei mutamenti di costume e sociali e il nuovo art. 155 cod. civ. non è da meno. Questa norma ha dato voce, infatti, a tutti i padri che, nonostante la crisi della coppia, hanno desiderato esprimere appieno il proprio ruolo genitoriale.

Infatti ora i Giudici chiamati a decidere sul destino dei figli minori in caso di separazione dovranno valutare prioritariamente - come dice l'art. 155, comma 2 - la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via eccezionale a quale di essi debbano essere affidati.

I genitori, quindi, dovranno continuare a decidere insieme sulle questioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dei minori.

I figli dunque abiteranno con un solo genitore - la cosiddetta "collocazione del minore" - ma entrambi continueranno ad avere ruoli e responsabilità assolutamente paritari nella cura ed educazione dei figli. Il Giudice potrà decidere sull'affidamento cosiddetto "esclusivo" dei figli ad un solo genitore per motivi di particolare gravità per esempio la lontananza di un genitore, il suo stato di salute psichica, il suo disinteresse agli accordi con l'altro genitore. Non potrà essere sufficiente la semplice conflittualità tra i genitori a dire il vero scontata ogni qualvolta una coppia decide di separarsi.

L'esercizio paritario della genitorialità comporta conseguenze anche dal punto di vista economico: infatti, salvo diversi accordi tra le parti, ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

Anche in questo caso è evidente che la norma si adegua ai nuovi menages familiari dove sempre più spesso, anche se in Italia ancora in misura ancora troppo limitata, le mamme lavorano e sono titolari di redditi come i papà.

Se il Giudice, dopo i dovuti accertamenti, lo riterrà necessario potrà stabilire anche la corresponsione di un assegno periodico che dovrà essere determinato considerando le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori ed anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il Giudice nei suoi accertamenti, secondo la legge, potrà anche avvalersi dell'azione accertatrice della polizia tributaria sui redditi e i beni oggetto di contestazione tra i coniugi nella determinazione dei criteri di mantenimento dei figli.

Avv. Monica Russo

Un pensiero

Andrea, tu sei morto scontrandoti con la moto contro un farabutto che in via Cantore contravvenendo ad un divieto di svolta, ti ha fatto barriera con un potente fuoristrada. Adesso tu sei lì, sappiamo dove. Lui invece non si sa dov'è, perché l'avevano preso, ma un magistrato applicando una legge, lo ha rilasciato. Già si sapeva che non era facile trovarlo perché straniero; perché possedeva una quindicina di carte di identità ognuna diversa dall'altra; e già implicato in svariati traffici truffaldini internazionali. Quindi prevedibile che non se ne sarebbe stato a San Pier d'Arena ad aspettare. Ma, la legge che permette di andarsene da dove sei, per te non c'è; per lui sì. Se esiste una legge così e se le carceri sono così piene, forse non siamo così civili come crediamo.

Per te Andrea, il nostro ricordo e rimpianto; la fede e la preghiera sono le uniche cose che ci uniscono. Ma anche essa sta divenendo merce rara.

Ezio Baglini